



## CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

- PROVINCIA DI NAPOLI -

Protocollo - Comune di  
Frattamaggiore



Pro 0000734 14/01/2016  
11:47

# Relazione sul piano anticorruzione 2015 – 2017

## Premessa

L'art. 5, comma 1, della Convenzione ONU Anticorruzione, ratificata con la legge n. 116 del 2009, ha previsto la realizzazione di politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate al fine di favorire la partecipazione della società ed il rispetto dei principi di stato di diritto, buona gestione, integrità, trasparenza e responsabilità e costituisce il punto di riferimento delle politiche di prevenzione della corruzione oltre ad individuarne i principi fondamentali nella "buona gestione", "integrità", "trasparenza" ed "accountability".

La dottrina amministrativa ha elaborato da tempo una nozione di corruzione più ampia di quella penalistica. Essa, infatti, rinvia non solo alle condotte che integrano illeciti penali, ma anche a quelle foriere di responsabilità di altro tipo: conflitti di interesse, clientelismo, occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi. Inteso in tal senso, quindi, il fenomeno corruttivo può essere prevenuto e contrastato anche agendo sulla trasparenza, sui controlli amministrativi, sulla deontologia e sulla formazione del personale e non solo attraverso meccanismi repressivi.

Si può affermare che la nozione di trasparenza coincide con quella di pubblicità dell'azione amministrativa, che la legge n. 241 del 1990 esplicita come uno dei principi di riferimento dell'azione stessa. Essa già desumibile a livello costituzionale dall'art. 97 attraverso il richiamo all'imparzialità, trova nella pubblicità dell'azione amministrativa il suo principale momento di riscontro.

Gli strumenti con i quali può essere realizzata la trasparenza amministrativa sono diversi, ad esempio, la partecipazione, il diritto di accesso, una più pregnante ed approfondita motivazione dei provvedimenti, l'individuazione di un unico interlocutore, quale responsabile del procedimento. Molti di essi sono stati gradatamente inseriti nell'ordinamento italiano con un processo che, iniziato negli anni novanta ed incrementatosi particolarmente nel corso dell'ultimo decennio, non può dirsi sicuramente concluso.

Quanto all'efficienza, il termine si rinviene nella produzione legislativa diretta a disciplinare l'azione amministrativa ed i suoi risultati (ad esempio l'art. 1 - 1° comma, lett. a) del decreto legislativo n. 29 del 1993 parla di - accrescere l'efficienza -)

Occorre ricordare che l'autoreferenzialità delle Pubbliche Amministrazioni ha resistito, in passato, anche all'avvento della Costituzione Repubblicana, che pure ha previsto i principi dell'imparzialità e del buon andamento per le Amministrazioni Pubbliche. Tuttavia, solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, la giurisprudenza amministrativa ha dato del diritto di accesso una interpretazione estensiva.

L'intervento decisivo è stato realizzato, a riguardo, dal decreto legislativo n. 150 del 2009, attuativo della delega della legge n. 150 dello stesso anno (c.d. riforma Brunetta).

L'art. 11 del richiamato decreto ha definito la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli Organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo e del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"

La trasparenza, dunque, da principio generale dell'azione amministrativa ha assunto un nuovo carattere, ritenendo il legislatore del 2009 che essa, attraverso la più compiuta conoscibilità dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, potesse costituire elemento atto a formare il giudizio della collettività sull'efficienza dell'Amministrazione e che rappresentasse il presupposto per rimediare alle sue disfunzioni e per stimolarne il buon andamento.

Da ultimo, al fine di disciplinare con sistematicità gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni il decreto legislativo n. 33 del 2013, all'art. 1 ha confermato che la trasparenza deve essere intesa come piena accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Specificamente in funzione anticorruzione, come meglio si dirà in seguito, sono previsti, in particolare, gli obblighi di pubblicazione concernenti membri elettivi degli Organi di indirizzo politico ed i Dirigenti amministrativi, gli atti di erogazione di contributi e sovvenzioni ed i relativi beneficiari e quelli inerenti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche ed i relativi costi e quelli concernenti, infine, gli strumenti di pianificazione urbanistica.

## La Legge 6 novembre 2012 n. 190

La legge n. 190 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, come è noto, prevede specifiche competenze in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) per ogni Pubblica Amministrazione;

La legge in argomento è parte di un pacchetto di normative, emanate tutte nella seconda metà dello scorso 2012 ( n. 134, 213 e 221) tutte tese a contrastare i fenomeni di illegalità e malaffare e a dare attuazione ai principi dettati dalla Convenzione istitutiva delle Nazioni Unite ed alla Convenzione Penale sulla Corruzione siglata in ambito europeo, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione".

Il concetto di corruzione, che viene preso a riferimento dalla legge n. 190/2012, ha un'accezione molto ampia ed è comprensiva di tutte le situazioni in cui, nel corso dello svolgimento dell'attività amministrativa, si riscontri un abuso da parte di soggetti del potere ad essi affidati al fine di ottenere vantaggi privati.

Non ci si riferisce, dunque, alle sole fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, ma si estende anche alla nozione di corruzione a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e ad ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale della stessa, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa, anche se riferita al solo tentativo.

Con la legge in esame, lo Stato ha individuato gli Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Le Pubbliche Amministrazioni attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA – art. 1 legge n. 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che, come è noto, deve essere individuato in tutte le Amministrazioni Pubbliche e che opera all'interno della propria struttura amministrativa, sotto la vigilanza della Corte dei Conti (controllore esterno) e deve far ricorso a strumenti ed a meccanismi idonei a prevenire il sorgere di atti corruttivi, a tenere sotto controllo sia il livello tecnico delle prestazioni che gli standard qualitativi da osservare all'interno della struttura amministrativa sulla quale esercita il controllo.

Negli Enti locali tale Responsabile è individuato, come è avvenuto nel Comune di Frattamaggiore, nel Segretario comunale (cfr. decreto sindacale n. 18182 del 30 settembre 2015, per lo Scrivente), salva diversa e motivata determinazione, mentre il Responsabile della trasparenza, che svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti normative, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Anac, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, è stato individuato

nella persona del Responsabile dell'ufficio informatico dell'Ente (cfr. decreto n. 93 in data 24 aprile 2015).

A norma delle disposizioni di cui all'art.1, comma 44 della legge n. 190/2012, che ha sostituito l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, ogni Ente è tenuto alla redazione di un Codice di Comportamento dei propri dipendenti. All'uopo, con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 è stato emanato il Codice Generale delle Pubbliche Amministrazioni.

Sulla scorta delle norme richiamate e delle linee guida dell'Anac (ex Civit) di cui alla deliberazione n. 75/2013, detto Codice rappresenta uno strumento del PTPC e, come per il Piano Triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) nel prossimo aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018, ne costituirà una specifica sezione.

Come è noto in data 11 settembre 2013 (deliberazione n. 72), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il piano anticorruzione (PNA) di livello nazionale, modificato ed integrato con deliberazione n. 72 dell'ottobre 2015.

Sulla base delle intese siglate il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, gli Enti Locali devono approvare, pubblicare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i PTPC triennali entro il 31 gennaio di ogni anno.

Sulla scorta di contenuti, indirizzi e prescrizioni del PNA, è il Responsabile anticorruzione che ha il compito di proporre l'approvazione del PTPC all'Organo di indirizzo politico.

Il Comune di Frattamaggiore ha approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017 con atto della Giunta comunale n. 10 del 29 gennaio 2015, indicando tra gli scopi precipui la prevenzione della corruzione e dell'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione, intesa nella sua accezione più ampia, comprendendo tutte le situazioni in cui, nell'espletamento dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di qualsiasi soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati e tutte le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'attività amministrativa e/o un inquinamento della stessa.

Nel caso specifico di quest'Ente :

- a) Si è provveduto a consultare i Dirigenti dell'Ente, soprattutto in merito all'esame delle attività a rischio corruzione e dell'impatto che, rispetto al precedente PTPC, sono state valutate con particolare attenzione;
- b) Si è ritenuto avviare una procedura aperta unica per l'acquisizione di eventuali osservazioni e/o suggerimenti da parte dei cittadini sia sul PTPC che sul PTTI, pubblicando apposito avviso sul sito informatico dell'Ente.

## I contenuti della relazione sul PTPC 2015/2017

Il PTPC 2015- 2017 conteneva un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione, come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare nei seguenti ambiti:

- Gestione dei rischi – sono stati effettuati periodicamente controlli sulla gestione dei rischi di corruzione al fine di ridurre i rischi di corruzione;
- È stata svolta, come meglio chiarito in seguito, formazione in tema di anticorruzione, anche se nei limiti consentiti dalle scarse risorse esistenti in bilancio ed autoformazione;
- Si è proceduto, nei limiti consentiti dall'esiguo numero di personale operante presso l'Ente, alla rotazione di alcuni incarichi;
- Sono state acquisite e pubblicate le dichiarazioni della mancanza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- Sono state previste forme di tutela offerte ai whistleblower;
- E' stato monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti previsti dalle vigenti normative;

### La gestione del rischio

Le procedure previste nel PTPC 2015- 2017, al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e da confermare e/o completare ed ulteriormente sviluppare nell'aggiornamento del PTPC 2016 – 2018, sono state relative:

- Alla specificazione ed allo sviluppo delle linee guida tendenti al raggiungimento di una sempre più permeante trasparenza e correttezza delle procedure;
- All'individuazione e controllo delle attività a maggiore rischio;
- Alla Individuazione, per dette attività, di maggiori e più penetranti forme di controllo e monitoraggio, effettuate periodicamente, con particolare riferimento al meccanismo di formazione delle decisioni;
- All'individuazione di forme di informazioni da trasmettere al Responsabile anticorruzione, soprattutto in merito alle attività a maggiore rischio di corruzione;
- Allo sviluppo di meccanismi di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, prevedendone la pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale informatico dell'Ente;
- All'ulteriore individuazione di specifici meccanismi di monitoraggio dei rapporti tra l'Ente ed eventuali soggetti che ricevono benefici dallo stesso;
- Alla informazione della adozione dell'aggiornamento del PTPC all'A.Na.C per la funzione di raccordo e di controllo ad essa assegnata.

Per continuare ad applicare correttamente i canoni normativi previsti dalle normative in esame, si dovrà sviluppare, nonostante i problemi di ristrettezza economica esistenti, un più incisiva formazione del personale, rispetto a quella prevista ed effettuata nell'anno 2015.

Il piano della prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 1 legge 190/2012, rappresenta atto di organizzazione fondamentale programmatico, in quanto partendo dalle regole già sancite (codici etici, di comportamento, di legalità, di integrità), disciplina, le regole di attuazione e di controllo e criteri per attuare le regole in argomento, controllare le modalità di attuazione ed individuando le relative procedure al fine di formare i dipendenti che lavorano nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione, prevedendo, ove possibile, anche una rotazione del personale che vi opera.

### **Le materie particolarmente esposte a rischio corruzione (articolo 15)**

Nel piano della prevenzione della corruzione 2015- 2017, all'art. 2, sono state individuate le attività a maggior rischio di corruzione, come stabilito dalla legge in esame all'art. 1, comma 4, per le quali si assicurano "livelli essenziali", attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale informatico, delle necessarie informazioni relative ai procedimenti amministrativi ed altre ancora indicate dal punto 11 in poi dell'art.2..

### **I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione (articolo 17 )**

Come sopra precisato, la formazione del personale riveste carattere fondamentale nel processo di lotta ai fenomeni corruttivi. Nel PTPC è stato previsto un piano di formazione con cadenza annuale ed indicati gli elementi fondamentali dello stesso, prevedendo, altresì, la obbligatorietà dello stanziamento in bilancio delle risorse necessarie. Per l'anno 2015, oltre all'autoformazione, sono stati svolti due corsi specifici di formazione in aula insieme ad altri Comuni vicini, mentre per il futuro si prevede di privilegiare, in particolare, in ossequio al principio della riduzione della spesa, corsi on line e webinar, svolti da FP e Formez, con la creazione di apposite aule virtuali, oltre a confermare lo svolgimento di corsi front line ed on line.

### **I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione - valutazione del rischio -(articolo 16)**

Come previsto dal piano anticorruzione 2015- 2017 è stato creato un rapporto diretto tra il cittadino e gli stakeholder ed il Comune, dando la concreta possibilità, agli stessi, di effettuare un continuo controllo delle decisioni assunte dell'Ente, provvedendo alla pubblicazione degli atti dell'Ente sul sito istituzionale informatico.

A riguardo, Il Comune ha disciplinato ed attuato le "regole" di alcune attività (per le quali si fa riferimento espresso agli atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale), mentre, per le altre "regole" ha rinviato a norme nazionali, regionali.

E' stato previsto ed attuato di inserire specifiche regole, a pena di nullità, nei bandi di gara;

Il cittadino e gli altri stakeholder, è stato previsto, devono dichiarare determinate fattispecie che garantiscano l'assenza, già a livello preliminare, di attività a rischio corruzione e la presenza di relazioni di parentela ecc.; il cittadino e gli altri stakeholder devono autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali dell'Ente;

Il Dirigente, nei confronti del cittadino, si è impegnato ad effettuare una serie di attività che garantiscono la tracciabilità del procedimento amministrativo.

L'indice di valutazione del rischio è stata riferita al grado di esposizione alla corruzione ed è stato calcolato sulla base delle probabilità di rischio da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo e 5 quello massimo.

La valutazione del rischio è stata effettuata su attività e procedimenti relativi a materie a rischio di corruzione, sia per quelle previste dalla legge che dal PTPC, distinguendo i processi dell'Ente soggetti, rispettivamente a discrezione, impatto organizzativo, rilevanza esterna, impatto economico, complessità, impatto reputazionale, valore economico, impatto organizzativo, economico e sull'immagine, frazionabilità del processo e controlli.

### **Gli obblighi di trasparenza (articoli 18 e successivi)**

Sono indicate le modalità attraverso le quali viene assicurata la trasparenza, precisando i contenuti e le modalità di informazioni e documentazioni che devono essere inserite sul sito istituzionale informatico del Comune; viene privilegiato l'utilizzo della posta elettronica certificata, recependo le disposizioni vigenti in materia.

E' stabilito il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, previsti dalle vigenti normative e l'attribuzione di una casella di posta elettronica a tutti i Dirigenti e funzionari, debitamente pubblicate sul sito istituzionale informatico dell'Ente.

E' stata prevista ed attuata l'accessibilità a tutti gli elementi delle procedure di gara di appalto.

E' stata prevista ed assicurata la trasparenza delle retribuzioni di tutti i dipendenti dell'Ente e della situazione reddituale dei rappresentanti politici, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del d. lgs. 33 del 2013.

### **L'Autorità Locale Anticorruzione : funzioni, obblighi e poteri (articolo 4 - 8)**

E' stato previsto il principio che non possono essere attribuite funzioni e compiti gestionali al Segretario generale, RPC (facendo salvi quelli aventi carattere di assoluta necessità e temporaneità), in quanto risultano incompatibili con le attività di controllo e di anticorruzione;

Sono indicate le attività necessarie per attuare le procedure e i controlli; quali:

- a) la proposta del piano triennale della prevenzione della corruzione;
- b) la relazione di rendiconto di attuazione del piano e la trasmissione dello stesso all'O.I.V.
- c) la presentazione, al Presidente del Consiglio comunale, della relazione del rendiconto in argomento;
- d) la proposta, al Sindaco, della eventuale rotazione dei funzionari dei Settori a maggior rischio corruzione;



- e) l'individuazione del personale da inserire nel piano di formazione;
  - f) la verifica preventiva della scadenza dei contratti e la avvenuta indicazione delle gare;
  - g) l'eliminazione di eventuali criticità sorte dalla attuazione del piano anti corruzione;
  - h) la verifica del contenimento degli incarichi a contratto, nei limiti di legge;
  - i) la proposta, alla Giunta comunale, della approvazione del piano annuale della formazione;
- Per tali meccanismi, è stata proposta la conferma nell'aggiornamento del PTPC 2016 - 2018.

## **I compiti dei Dirigenti - Referenti e collaboratori e dei dipendenti (articolo 9 e 10)**

Negli articoli in esame, sono state indicate le attività necessarie per attuare le procedure e i controlli; in particolare si è verificato che:

- a) i dipendenti hanno attestato di essere a conoscenza del piano e, per quanto di loro competenza;
- b) i Dirigenti hanno collaborato alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto;
- c) i Dirigenti hanno contribuito all'individuazione delle attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- d) i Dirigenti hanno effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali ed attuato misure atte ad eliminare le eventuali anomalie;
- e) I Dirigenti hanno svolto attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, per fornire alla stessa gli elementi di valutazione e di riscontro sull'intera struttura organizzativa,
- f) I Dirigenti hanno vigilato sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte dai titolari di posizioni di responsabilità, a qualsiasi titolo, assegnati agli uffici;
- g) I Dirigenti hanno fatto osservare le misure contenute nel PTPC ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
- h) I Dirigenti hanno assicurato l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- i) I Dirigenti hanno assicurato le azioni necessarie al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interessi:

L'articolo 10 del PTPC, a mente delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, ricorda che la Giunta comunale, con atto n. 197, in data 30 dicembre 2013, ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente ed ha sottolineato che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare il codice in parola e che, osservando le disposizioni del sistema generale anticorruzione, di cui al vigente PTPC, concorrono ad attuare la prevenzione di cui all'art.1, della legge n. 190 del 2012 e che essi devono segnalare le situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente ed all'ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 54bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi del nuovo art. 54bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – c.d. whistleblower – è stata introdotta una procedura che consente di tutelare l'anonimato, che sancisce il divieto di discriminazione e la sottrazione della denuncia al diritto di accesso ( con esclusione delle ipotesi eccezionali di cui all'art. 54bis, secondo comma).



## **Responsabilità (articolo 8)**

Sono state indicate (non si è verificata, nel corso dell'anno 2015, alcuna casistica regolamentata) le fattispecie che comportano automaticamente l'assunzione di responsabilità e viene specificata la responsabilità del Responsabile della prevenzione e della corruzione;

## **Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (articolo 25)**

L'Organismo Indipendente di Valutazione è deputato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità di cui all'art.10 del D.Lgs n. 33 del 2013 e quelli indicati nel Piano esecutivo di gestione, a valutare l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzative, sia individuali dei Dirigenti e dei Responsabili per la trasmissione dei dati.

Ha svolto il proprio ruolo sia pure in maniera non del tutto adeguata, soprattutto in merito agli indicatori degli obiettivi.

Occorrerà, con il nuovo Organismo, per il quale non sono state ancora completate le procedure di nomina, approfondire l'analisi, in particolare, di tali aspetti e di quelli relativi alle qualità delle informazioni, dei meccanismi di controllo e dei profili sanzionatori.

## **Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012(articolo 17)**

E' stabilito che Il piano anticorruzione è automaticamente modificato da successive modifiche alla legge 190/2012, senza la necessità della adozione di ulteriori atti e gli atti anticorruptivi già adottati.

## **Proposta di aggiornamenti del piano**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha già provveduto, con propria nota n. 25605, del decorso 15 dicembre 2015 a relazionare al Sindaco in merito alle proposte di aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione 2015/2017.

il Comune di Frattamaggiore è un Ente di media dimensione, nella cui organizzazione, operano, allo stato, tre Dirigenti di Settore - Affari generali, Economico- finanziaria, Gestione tecnica del territorio ed urbanistica , nel quale è compreso anche il servizio ambiente e di Polizia municipale.

Nell'analisi effettuata in merito all'attuazione del PTPC 2015/2017 si è rilevato:

- con riferimento alle attività esposte a rischi corruzione la verifica sull'attività svolta, a cura dei Dirigenti , non ha evidenziato elementi di corruzione, quali conflitti di interessi, infiltrazioni mafiose, incompatibilità;
- in merito al rispetto dei termini previsti dalla Legge e dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, monitorati dai Dirigenti dei Settori, non sono stati rilevati rilevanti ritardi o particolari inadempienze;
- E' stato monitorato, da parte dei dipendenti operanti nei rispettivi Settori il rispetto sull'accesso alle informazioni, della posta in arrivo e, per la posta in uscita, l'utilizzo, in modo progressivo, della posta elettronica certificata;
- sono state costantemente acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e pubblicate sullo apposito link del sito istituzionale informatico dell'Ente;
- sono state dettate le disposizioni attuative dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, recante norme di "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";

Si sottolinea che è stata e viene data costante attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs n. 33 del 2013, dell'accesso civico, previsto dall'art. 5 e dalle altre disposizioni normative connesse, pubblicando, sul sito istituzionale informatico, tutti i dati previsti , favorendo l'ampia e completa diffusione delle informazioni e le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed al fine di costituire, di per se, un forte deterrente rispetto ad eventuali comportamenti scorretti.

E' stata posta in essere una attività di aggiornamento in materia di prevenzione di corruzione e di trasparenza, realizzata attraverso molteplici circolari e note di trasmissione degli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inviate, a far corso dal mio insediamento nell'Ente (14 settembre 2015), al fine di una opportuna conoscenza ed applicazione delle stesse e di una conseguente attività di sensibilizzazione del personale dipendente.

Tutto quanto premesso, per completezza, si precisa che è stata ravvisata l'opportunità e la necessità di proporre le seguenti modifiche ed aggiornamenti al piano di prevenzione della corruzione 2016 - 2018:

- Riportare la regolamentazione (peraltro già indicata nel dettaglio e presente sul sito informatico dell'Ente) delle autocertificazioni di cui al d. lgs. n. 39/2013, così come indicate anche nell'orientamento dell'ANAC n. 60/2014;
- Riportare le modalità e la modulistica relative alla presentazione di eventuali denunce da parte dei dipendenti dell'Ente in materia di corruzione, con modalità informatiche;
- Riportare i contenuti dell'orientamento ANAC n. 64/2014, in merito alla verifica delle relazioni di parentela;
- Riportare i contenuti dell'orientamento ANAC n. 63/2014, in merito ai provvedimenti di autorizzazione, anche se privi di rilevanza economica;
- Riportare i contenuti del comunicato dell'ANAC del 2 settembre 2014 in merito alla comunicazione delle varianti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 (per ciascuna variante in corso d'opera da inviare all'ANAC,

- trasmettere la relazione del responsabile del procedimento, il quadro comparativo di variante, l'atto di validazione, il provvedimento definitivo di approvazione, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di approvazione);
- Riportare i contenuti dell'orientamento ANAC n. 14/2014, in merito alla pubblicazione dei redditi degli organi di indirizzo e degli altri soggetti obbligati;
  - Prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (numeri, peraltro, già, in parte, indicati sul sito dell'ente), cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni, circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano ( il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili, in ogni momento, agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti amministrativi che lo riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente, in ogni singola fase);
  - Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici, inserire l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale:
    - a) la struttura proponente;
    - b) l'oggetto del bando;
    - c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
    - d) l'aggiudicatario;
    - e) l'importo della aggiudicazione;
    - f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
    - g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili, in un formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e di rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici.

Dalla civica sede, addì 14 gennaio 2015

Il Segretario generale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
(*dr. Ferdinando Lotoro*)



